

Analisi e commento di 4 provvedimenti giudiziali e delle 4 diverse soluzioni adottate.

A cura dell’avv. Nicola Traverso

**L’OPPOSIZIONE ALL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA: VUOTO NORMATIVO E INCERTEZZE GIURISPRUDENZIALI**

**L’OPPOSIZIONE ALL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEA: VUOTO NORMATIVO E INCERTEZZE GIURISPRUDENZIALI**

Il Regolamento CE 1896/2006 ha da tempo introdotto negli ordinamenti nazionali dei Paesi membri dell’Unione Europea il “Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento”.

Questo strumento è complementare ed alternativo rispetto a quelli già offerti dalle legislazioni nazionali, e rappresenta una valida strada processuale nel caso in cui un creditore sito in uno Stato membro UE voglia ottenere un’ingiunzione di pagamento contro un debitore con sede in un diverso Stato UE.

Nei “Considerando” del Regolamento il legislatore europeo enunciava le esigenze e gli intenti sottesi al provvedimento:

*“ […] (6) Il recupero rapido ed efficace dei crediti che non sono oggetto di una controversia giuridica riveste un’importanza primaria per gli operatori economici dell’Unione europea, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause di insolvenza che minaccia la sopravvivenza delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, e che è all’origine della perdita di numerosi posti di lavoro.*

*(7) Tutti gli Stati membri tentano di affrontare la questione del recupero in massa dei crediti non contestati, la maggioranza di essi elaborando un procedimento di ingiunzione di pagamento semplificato, ma sia il contenuto delle legislazioni nazionali sia i risultati dei procedimenti nazionali variano in misura sostanziale. I procedimenti attualmente vigenti, inoltre, sono spesso inammissibili o impraticabili nei casi di natura transfrontaliera.*

*(8) I conseguenti ostacoli all’accesso ad una giustizia efficiente nei casi di natura transfrontaliera e la distorsione di concorrenza nel mercato interno causata dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determinano l’esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione europea.*

*(9) Il presente regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell'ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.*

*(10) Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale.*

*(11) Il procedimento dovrebbe basarsi il più possibile sull’utilizzo di moduli standard nella comunicazione tra il giudice e le parti per facilitarne la gestione e consentire il ricorso all’elaborazione automatizzata dei dati.”*

Risulta chiaro quindi l’intento di semplificare e velocizzare le procedure, ridurre i costi, facilitare l’accesso alla giustizia, in tutti i casi di controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati.

L’aspetto più caratteristico di questo strumento processuale è rappresentato dall’obbligo di utilizzare dei moduli standard (allegati al Regolamento, di cui formano parte integrante) per la domanda, l’eventuale rettifica, la decisione e l’opposizione.

Il presente lavoro non intende entrare nel merito del procedimento di ingiunzione di pagamento europea (d’ora in avanti, per comodità, IPE), anche considerato che in materia è già copiosa e approfondita l’elaborazione della dottrina[[1]](#footnote-1) italiana.

L’elemento della modulistica standard, tuttavia, è il punto di partenza migliore per una riflessione sulle ricadute pratiche dell’IPE nella prassi dei Tribunali, in particolare per quanto concerne la fase di opposizione all’ingiunzione.

Preliminarmente va riconosciuto che l’utilizzo dei moduli permette ai Giudici e alle parti di superare i naturali ostacoli dovuti alle barriere linguistiche presenti nell’Unione Europea.

Il rovescio della medaglia tuttavia è rappresentato da un’inevitabile compressione della libertà del ricorrente nell’allegare e dedurre in modo esauriente le circostanze e le prove a sostegno del proprio credito, nonché da una burocratizzazione dei provvedimenti di competenza di Giudici (richiesta di integrazione, provvedimento di ingiunzione, etc.) e Cancellerie (dichiarazioni di esecutività), che necessariamente esaspera le esigenze di precisione nella compilazione dei campi previsti.

Invero, sembra a chi scrive che molte delle accennate difficoltà siano legate, più che a difetti intrinseci di questo strumento processuale, a una malcelata ritrosia degli addetti ai lavori a considerare l’IPE come un autonomo procedimento dotato di propri tratti caratteristici, e al contempo a una certa pigrizia intellettuale, che porta gli operatori a trattare l’IPE come un “figlio minore” del più familiare decreto ingiuntivo ex art. 633 cpc.

Di qui le non infrequenti disattenzioni da parte dei Giudici nella corretta compilazione di tutti i campi previsti nel Modulo E (per esempio: data, firma, liquidazione degli importi per spese e compensi legali), oppure il perseverare degli avvocati nell’allegazione di documenti e prove sovrabbondanti, che ai sensi del citato Regolamento sarebbero superflui (trattandosi di un procedimento monitorio puro).

Ciò detto - e quantomeno nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di pagamento venga emessa, il debitore non vi faccia opposizione e il Tribunale ne dichiari quindi l’esecutività – può riconoscersi che l’IPE sia un istituto consolidato nell’ordinamento italiano, anche se probabilmente non così diffuso come il legislatore comunitario si sarebbe atteso[[2]](#footnote-2).

Alcuni problemi invece sono sorti – e rimango attualmente irrisolti – nel caso in cui il debitore faccia opposizione all’ingiunzione di pagamento europea.

1. Per una ricca serie di riferimenti dottrinali in materia, si rinvia a V. ZANCAN, *Ingiunzione di pagamento europea – Forma e procedura dell’opposizione di pagamento europea*, Giur. It., 3, 63, nota alla sentenza del Tribunale di Mantova, 25/2/2014. [↑](#footnote-ref-1)
2. Si vedano in proposito i numeri ottenuti dalla ricerca-indagine….. [↑](#footnote-ref-2)